



Comune di Sennariolo

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 127 DEL 06/09/2019 REG.GEN N.61 DEL 06/09/2019

Ufficio segreteria

OGGETTO:

**INDIZIONE DI UNA SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO.**

L'anno duemiladiciannove del mese di settembre del giorno sei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Visti

il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali»;
la legge 07/08/1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi»;
la legge 06/11/2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (c.d. Legge Anticorruzione);
lo Statuto Comunale;
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
il regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 6 del 18/03/2009;
il piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza anno 2019-2020-2021, approvato con delibera di G.C. n. 5 del 11/01/2019;
il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera di C.C. n. 12 del 11/03/2013 e modificato con successiva delibera di C.C. n. 19 del 19/07/2013;
il decreto del Sindaco n. 1 in data 13/01/2017, di attribuzione alla sottoscritta dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;
il decreto del Sindaco n. 5 in data 09/08/2019, di attribuzione alla sottoscritta dell'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria;

il Documento Unico di Programmazione (DUPS), approvato con delibera di C.C. n. 3 del 27.03.2019, esecutiva;

il bilancio di previsione triennale 2019-2020-2021 e i relativi allegati, approvato con delibera di C.C. n. 4 del 27.03.2019, esecutiva;

l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. per cui non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

Il Responsabile del Procedimento del presente atto è la dr.ssa Caterina Puggioni.

Vista la deliberazione an. 48 del 06.09.2019 avente oggetto. **“ATTIVAZIONE PROCEDURA PER CONFERIMENTO INCARICO EX ART.110 COMMA 1, DEL D.LGS 267/2000. ATTO DI INDIRIZZO”** che dispone, fra l'altro, la sostituzione del Responsabile del Servizio a seguito di scioglimento della convenzione con un altro ente, ricorrendo alle disposizioni normative vigenti in materia di assunzione di personale tra le quali si annovera l'art. 110, 1° comma, rubricato come **“Incarichi a contratto”**;

Considerato che con l'entrata in vigore del d.lgs. 75/2017, il legislatore è intervenuto in materia di programmazione del fabbisogno di personale riscrivendo l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, che, a decorrere dal 22 giugno 2017, dispone, fra l'altro, che le amministrazioni pubbliche adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance e che il piano triennale indichi le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa di personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

Considerato, inoltre, che con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione pubblicato in gazzetta 8.05.2018, sono state dettate le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, dove, in particolare:

- si è esplicitato che con il d.lgs. 75/2017 si è attuato il superamento della dotazione organica che da un concetto cristallizzato e rigido si è passati ad un concetto di dotazione organica espresso come spesa potenziale, ovvero che la dotazione organica *“...diventa un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP. Essa, di fatto, individua la dotazione di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”*;
- Si è chiarito che nel rispetto dell'indicatore di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, possono procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individua quindi, volta per volta, la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni, divenendo il riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (in particolare l'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che indica un limite percentuale della dotazione organica ovvero, in senso analogo, l'art. 110 del d.lgs. 267/2000);
- Si è disposto che *“... la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà assunzionali consentite non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le*

amministrazioni quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”;

Considerato quindi, che nell’ambito della programmazione del fabbisogno, l’ente locale deve procedere:

- 1) alla quantificazione della dotazione organica espressa in spesa potenziale la quale rappresenterà l’ambito dove applicare le disposizioni di legge che assumono la dotazione organica o la pianta organica come parametro di riferimento, nello specifico gli incarichi a contratto ex art. 110 del d.lgs. 267/2000;
- 1) alla quantificazione della spesa complessiva data dalla spesa effettiva del personale in forza e della spesa riferita al personale assumibile, che deve rispettare il limite dettato dall’art. 1 comma 557 della legge 296/2006 secondo cui il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore dell’anno 2008;

Vista la deliberazione n. 47/2011/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, che interrogata in merito al significato da attribuire al concetto di dotazione organica dirigenziale, da assumere per il computo del limite di cui all’art.110, 1° comma, D.Lgs 267/2000, sia la *“dotazione organica dirigenziale in astratto e dunque potenziale, derivante dal disegno organizzativo comunale”* ovvero la *“dotazione organica in concreto”* consolidatasi nel tempo.

Rilevato che la Corte si è espressa precisando che presso gli Enti locali, esiste un’ area di incarichi apicali, diversamente qualificati, per i quali è ammesso il conferimento *intuitu personae*, senza altri limiti, né procedurali, né quantitativi, se non quelli della congrua motivazione delle scelte effettuate e che tali conferimenti sono consentiti per legge secondo *“i limiti, i criteri e le modalità”* stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e comunque in base a ragioni percentuali più favorevoli di quelle indicate dall’art. 19, comma 1, D.Lgs 165/2001, per la copertura con contratti a tempo determinato dei posti in dotazione, in quanto calcolate su basi più ampie (rispettivamente per gli enti con organico dirigenziale sul totale della dotazione della dirigenza e dell’area direttiva, e per gli altri enti sull’intera dotazione organica) e salva la possibilità di nominare in ogni caso almeno una unità, laddove il calcolo percentuale dia valori inferiori.

Preso atto che la Corte ha stabilito che l’art.110, D.Lgs 267/2000, commi 1 e 2, sono norme speciali per gli enti locali e il contingente numerico deve avere riferimento alla dotazione dirigenziale astratta e non ai posti dirigenziali coperti.

Vista la deliberazione n. 85/2018 - Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, che recentemente si è occupata dell’applicazione dell’articolo 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000, negli enti nei quali non siano in servizio dipendenti con qualifica dirigenziale, stabilendo che comuni privi di dirigenza possono affidare incarichi a contratto per la direzione dei servizi nei limiti numerici ai contratti a tempo determinato stabiliti dal Jobs Act, D.Lgs. 81/2015. La Corte nella stessa deliberazione ha precisato che l’articolo 110, 1 e 2° comma D.Lgs 267/2000, prevede limiti numerici chiari all’attivazione degli incarichi a contratto solo nell’ipotesi di comuni con dirigenza: in questo caso, infatti, gli incarichi possono essere assegnati in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della qualifica dirigenziale e, comunque, per almeno una unità. La Corte ha altresì precisato che l’articolo 110, comma 1, del Tuel si applica in combinazione con l’articolo 19, comma 6, del D.Lgs 165/2001. Il comma 6-ter di detto articolo 19, estende la propria portata a tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali. Il comma 6 dell’articolo 19, stabilisce che gli incarichi a contratto «sono conferiti, fornendone esplicita

motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione».

Rilevato pertanto come costante giurisprudenza contabile colleghi il contingente numerico dei posti di qualifica dirigenziale di cui all'art.110 del D.Lgs 267/2000, ai posti dirigenziali teorici previsti nella struttura organizzativa dell'ente e non a quelli coperti, fatti salvi i limiti ordinari di spesa del personale e il conferimento di detti incarichi deve avvenire su motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione.

Considerata la necessità di procedere all'individuazione di un incarico a cui affidare la responsabilità del settore atteso che il Responsabile di servizio finanziario in convenzione, già nominato responsabile del Settore Economico Finanziario, ha assunto servizio presso l'altro ente capofila della convenzione sciolta dal 1 agosto 2019;

Visto l'art. 110 ,1 ° comma, del d.lgs. 267/2000, in vigore dal 19 agosto 2014, che dispone che *“Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”*.

Preso atto che l'art. 69 dello Statuto Comunale prevede che, nel caso di vacanza del posto di dirigente, si possa assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 d.lgs. 267/2000.

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi all'art. 71 che prevede la copertura dei posti con contratti a tempo determinato;

Visto il Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 approvato dalla giunta con delibera n. 48 in data 06.09.2019;

Considerato che il ricorso all'incarico ex art. 110, 1° comma, D.lgs. n. 267/2000 non può prescindere da un sistema selettivo, coperto di tutte le cautele anticorruzione previste dalla normativa e dal Piano Nazionale Anticorruzione per l'ambito del reclutamento, considerato rischio *ex lege*, per effetto della legge 190/2012.

Precisato che:

- Non vi sono profili professionali aventi i requisiti richiesti per l'incarico di responsabile del settore Economico Finanziario;
- Nell'ente non vi è altra figura in organico cui poter affidare il settore Economico finanziari;

Acclarata pertanto la mancanza nell'ente di adeguata figura cui poter conferire detto incarico di responsabilità.

Precisato altresì che l'amministrazione comunale potrà conferire la direzione di ulteriori settori/servizi rispetto a quelli per i quali è attivata la presente procedura, sia ad Interim che

a seguito riorganizzazione struttura dell'ente.

Rilevato che stante la prossima scadenza della amministrazione in carica, la durata è correlata al mandato del sindaco;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e completezza ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. 165/2001;

DETERMINA

- 1) di approvare l'avviso di selezione pubblica, allegato al presente atto, per la copertura di posto di Responsabile Finanziario Contabile, tempo parziale e determinato, ex art.110, 1° comma D.Lgs 267/2000.
- 2) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è già impegnata a bilancio, trattandosi di copertura di posizione resosi vacante dal mese di agosto 2019;
- 3) di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
CATERINA DR.SSA PUGGIONI

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
-----	---------	------	-----------	--------	------	------	------	------------	-----------

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Sennariolo, lì _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario

Città, li 09/09/2019

CATERINA DR.SSA PUGGIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/09/2019 al 24/09/2019.

Sennariolo, li _____

Il Segretario Comunale
F.to:CATERINA DR.SSA PUGGIONI